

## **Cosa ne è stato della sentenza Santoro? La natura della sentenza dichiarativa di fallimento: dalla pronuncia Mezzo ai recenti orientamenti giurisprudenziali.**

di *Francesca Longo*

**Sommario:** 1. La questione controversa: elemento costitutivo o condizione obiettiva di punibilità? - 1.1. La quasi monolitica posizione della dottrina. - 1.2. La posizione della giurisprudenza pre-sentenza Santoro. - 1.3. Il cambio di rotta della giurisprudenza: la sentenza Santoro. - 1.4. La pragmaticità della giurisprudenza post sentenza Santoro. - 2. Riflessioni e riflessi sostanziali e processuali delle diverse teorie. - 2.1. In tema di *locus commissi delicti*. - 2.2. In tema di *tempus commissi delicti*. - 2.3. In tema di indulto. - 3. Osservazioni conclusive.

### **1. La questione controversa: elemento costitutivo o condizione obiettiva di punibilità?**

La posizione della dichiarazione di fallimento nell'economia del reato è questione irrisolta fin dal momento dell'entrata in vigore del Regio Decreto n. 267/1942, che segna l'ingresso di una nuova e più organica disciplina dei reati fallimentari nel nostro ordinamento.

Tale *querelle* non vede coinvolte le ipotesi di bancarotta postfallimentare, essendo in questi casi pacifica la natura di presupposto della sentenza dichiarativa di fallimento. Rimane, pertanto, aperta la discussione in dottrina e in giurisprudenza in relazione alle fattispecie prefallimentari.

#### **1.1. La quasi monolitica posizione della dottrina.**

La dottrina maggioritaria ha da sempre affermato la natura di condizione obiettiva di punibilità della sentenza dichiarativa di fallimento<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Non sono mancate posizioni minoritarie, seppur autorevoli. Riportandone alcune:

a) il fallimento è sì una condizione del reato, ma di procedibilità (tra gli altri, P. De Gennaro, *La bancarotta. Problemi di diritto sostantivo e processuale*, La toga - Napoli, 1930, 39). Secondo tale interpretazione, l'insolvenza, accomunata alla cessazione dei pagamenti, sarebbe uno stato obiettivo del patrimonio, relazionata alla bancarotta sotto un profilo sostanziale. A tal riguardo, il fallimento costituirebbe soltanto un riconoscimento di tale stato economico, rendendo dunque procedibile ciò che di per sé era già perfetto dal punto di vista della punibilità della condotta incriminata. Tuttavia, lo stesso concetto di insolvenza fornito dall'Autore finisce con il rendere fallace tale teoria. Il procedimento fallimentare, secondo l'orientamento maggioritario, è un processo esecutivo, e per tale ragione non deve per forza aver luogo nel caso di insolvenza dell'agente o della società: il fallimento non è, dunque, la prova dello stato di insolvenza, bensì della cessazione dei pagamenti,

comportamento né coincidente con l'insolvenza, né sintomo della stessa. Nondimeno, la dichiarazione di fallimento ha un ulteriore effetto tipico, quello di privare il fallito del pieno diritto di amministrare i propri beni. Sia che si affermi che bene giuridico della bancarotta sia la tutela di un interesse privato, quale quello dei creditori, sia la tutela della corretta amministrazione della giustizia, non si può negare che l'indisponibilità dei diritti facenti capo all'imprenditore o agli amministratori di una società rendano una garanzia mediata di attuazione della normativa in questione;

b) è necessario tenere in considerazione anche l'opposta teoria che considera il fallimento quale evento del reato. Tale orientamento parte dal presupposto che le fattispecie di bancarotta siano reati di evento, in particolare reati di danno. Quest'ultimo è rappresentato dal fallimento stesso, che pertanto si configura quale elemento del delitto. Sussiste, al riguardo, un singolare rapporto fra fallimento e condotta del soggetto attivo, per cui è considerato penalmente rilevante soltanto il fatto di bancarotta che abbia prodotto o aggravato il fallimento. Non si può, tantomeno, ritenere valido l'assunto per cui, non richiedendo la legge espressamente un nesso di causalità fra questi due momenti, non configuri il fallimento quale elemento del reato; infatti, qualora si ritenesse valido tale presupposto, si finirebbe con il pervenire a conseguenze pratiche assurde, tra cui quello di considerare i vari fatti di bancarotta come altrettanti reati distinti, mentre si tratterebbe di due momenti di un unico rapporto unitario (A. Rocco, *Il fallimento: teoria generale ed origine storica*, F.lli Bocca – Milano Torino Roma, 1917, 114 e ss.). “*La dichiarazione di fallimento non è soltanto la conditio juris per l'esistenza del reato, una circostanza esterna che si aggiunge al fatto designato dalla legge per renderlo punibile, ma uno degli elementi costitutivi del reato, anzi l'elemento decisivo, rispetto al quale il fatto di bancarotta funziona piuttosto esso da conditio juris per la punibilità*” (G. Bonelli, *Del Fallimento (Commento al Codice di Commercio)*. Vol. III, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi - Milano, 1939, 313 e ss.), in quanto la punizione ricade sull'essere falliti e non sull'aver tenuto una determinata condotta. Non tutti i fautori di questo orientamento sono concordi nel ritenere condizione estrinseca di punibilità i fatti di bancarotta; in particolare, Rocco rifiuta categoricamente tale impostazione, sottolineando che essa non tiene conto dell'evoluzione della disciplina fallimentare, radicandosi nell'ormai passata interpretazione della dottrina francese ottocentesca. Tuttavia, la ricerca del fatto è estremamente difficile, dato che il fallimento viene prodotto da una serie di condotte il cui collegamento causale con lo stesso fallimento deve essere necessariamente presunto. La legge, dunque, procede per presunzioni: “*dati taluni fatti che, normalmente, sono indizio di condotta negligente e leggera, o addirittura di condotta fraudolenta, presume senz'altro che il debitore abbia tenuto tale condotta, e che essa abbia prodotto o aggravato il fallimento*” (A. Rocco, *Il fallimento: teoria generale ed origine storica*, cit., 124.). Ciò che caratterizza tale posizione, in altre parole, è proprio il ritenere presunta la sussistenza di una condotta irregolare per il solo fatto dell'intervento della dichiarazione di fallimento, la quale, a sua volta, si presume essere conseguenza della condotta irregolare. Non si tratta di presunzioni, sottolineano gli Autori, *juris tantum* bensì di presunzioni *juris et de jure*, non limitandosi ad agevolare l'aspetto probatorio. Molti sono gli argomenti che possono essere mossi contro tale impostazione, ma il più rilevante pare essere quello relativo alla possibilità che il reato di bancarotta possa commettersi anche successivamente alla sentenza di fallimento; infatti, si finirebbe con il retrodatare il dolo o la colpa che investono il comportamento del soggetto attivo al momento della dichiarazione stessa, violando i principi a fondamento della colpevolezza;

c) autorevole dottrina ha ritenuto opportuno qualificare la sentenza dichiarativa di fallimento in modo generale, al fine di addivenire ad una soluzione unica per tutte le ipotesi di bancarotta: la bancarotta è un reato proprio del fallito, con lo stato di fallito che assume la natura di requisito essenziale del reato. L'impostazione seguita sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza inquadra in modo non corretto la questione, dovendo la dichiarazione di fallimento essere collocata esclusivamente in un ambito processuale, mentre l'indagine

Partendo da una ricostruzione delle fattispecie prefallimentari in termini di pericolo concreto, i fatti di bancarotta sono di per sé idonei e sufficienti, attraverso un accertamento *ex ante* e *a base totale*, a produrre lo stato di insolvenza e, conseguentemente, la dichiarazione di fallimento<sup>2</sup>. Quest'ultima, in tale ottica, non è evento del reato (come affermerà la giurisprudenza di legittimità), ma rappresenta una condizione obiettiva di punibilità, essendo i fatti di per sé già connotati da illiceità penale<sup>3</sup>.

Seguendo tale interpretazione, il fallimento non è evento del reato, in quanto è la stessa legge a non collegarlo causalmente alle singole condotte penalmente rilevanti. Qualora si affermasse il contrario, si finirebbe con il disattendere il disposto dell'art. 40 c.p., il quale subordina la punibilità di un dato comportamento alla sussistenza di un nesso causale fra la stessa condotta e l'evento, non presumibile né in concreto né in astratto. Gli artt. 216 e 217 l. fall., nel fare riferimento al fallimento, non lo pongono in relazione causale con la condotta del soggetto attivo, rendendolo anzi indipendente dalla stessa. Quindi, qual è l'evento nel reato di bancarotta? Secondo tale orientamento, facendo riferimento a quelle fattispecie che non sono di mera condotta, non è possibile individuare un unico evento che accomuna tutte le ipotesi di bancarotta, bensì ognuna realizza un proprio evento, il quale corrisponde alla modificazione del mondo esterno causata dall'aver tenuto la condotta vietata descritta dalla stessa norma incriminatrice.<sup>4</sup>

La sentenza dichiarativa di fallimento, come detto, è condizione obiettiva di punibilità. Anche su questo la dottrina risulta divisa: condizione obiettiva di punibilità estrinseca o condizione obiettiva di punibilità intrinseca?

A favore della natura di condizione obiettiva intrinseca di punibilità, autorevolissima Dottrina<sup>5</sup> ha posto in luce alcuni aspetti essenziali:

- 1) non si può parlare di condizione di punibilità di un reato, bensì di condizioni di punibilità di un fatto;
- 2) il necessario verificarsi della condizione ai fini della produzione degli effetti giuridici della norma fa sì che gli atti di bancarotta siano qualificabili quali atti condizionati;
- 3) gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui il fatto è avvenuto, secondo il principio di logica giuridica di cui all'art. 1360 c.c.;

---

dovrebbe spostarsi sulla qualifica di fallito o di società fallita che porta a categorizzare la bancarotta quale reato proprio (A. Pagliaro, *Il delitto di bancarotta*, Priulla - Palermo, 1957, 39 e ss.).

<sup>2</sup> C. Pedrazzi, *sub* art. 216, in *Commentario Scialoja – Branca. Legge Fallimentare*, a c. F. Galgano, Zanichelli Editore e Soc. Ed. del Foro Italiano - Roma, 1995, 11 e ss.

<sup>3</sup> Non assumono di per sé rilevanza penale i fatti di bancarotta societaria, i quali rilevano soltanto nel caso in cui si verifichi un evento diverso dal fallimento, legato causalmente alle suddette condotte: il dissesto ovvero il suo aggravamento.

<sup>4</sup> M. Punzo, *Il delitto di bancarotta*, UTET, 1953, 68 e ss.

<sup>5</sup> P. Nuvolone, *Il Diritto Penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Giuffrè Editore - Milano, 1955, 12 e ss.

4) il fatto così come descritto dalla norma incriminatrice diviene reato a partire dal momento in cui viene commesso;

5) infine, il momento consumativo del reato può essere individuato sia nel momento consumativo del fatto, sia nel verificarsi della condizione.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'Autore distingue fra condizioni estrinseche e condizioni intrinseche di punibilità: le prime non aggiungono nulla dal punto di vista giuridico alla lesione di un interesse già perfetto in tutti i suoi elementi, ma carente di rilevanza penale; le seconde, dal canto loro, sono fondamentali per l'attualizzazione della lesione dell'interesse.<sup>6</sup> Al fine di distinguere fra l'una o l'altra, è necessario guardare alla *ratio* della norma e, quindi, al “*contenuto di valore che l'elemento-condizione aggiunge alla oggettività del reato*”. Il fallimento deve, a questo proposito, considerarsi quale condizione di punibilità intrinseca, la cui assenza causerebbe la non qualificazione del fatto di bancarotta. Deve, infatti, rilevarsi l'esistenza di una relazione di causa o effetto fra fatti di bancarotta e fallimento: il nesso di causalità materiale o psichica non è estraneo alle condizioni di punibilità, in quanto non si può escludere che la condizione sia concausa dell'azione, né che l'agente si sia prefigurato e, nel caso, abbia voluto il verificarsi della condizione stessa<sup>7</sup>.

Secondo tale orientamento, il fallimento (inteso come insolvenza giudizialmente accertata) connota gli atti incriminati di un'aurea di illiceità, che gli stessi non avrebbero in sua assenza, non potendo considerarsi penalmente rilevanti, ma lecito esercizio dell'impresa. Prima della stessa dichiarazione il reato non può definirsi perfetto, essendo la stessa in grado di far passare l'offesa da meramente eventuale ad attuale<sup>8</sup>.

La dottrina maggioritaria<sup>9</sup>, poi seguita in parte dalla rivoluzionaria sentenza Santoro<sup>10</sup>, ha affermato, invece, la natura di condizione di punibilità estrinseca della dichiarazione di fallimento. La dichiarazione, infatti, non aggiunge nulla più ad un fatto di per sé perfetto in tutti i suoi elementi, influenzando la condizione la punibilità del *reato* e non del *fatto*. Proprio per tale ragione, questa impostazione

<sup>6</sup> Punzo distingue, invece, fra due posizioni in merito all'essenza della condizione di punibilità: da un lato, la condizione di punibilità *integra* il reato che senza di essa non esisterebbe; dall'altro, la condizione non integra il reato, bensì *rende punibile* un reato già perfetto. In realtà, non sembra potersi individuare una differenza sostanziale fra quanto sostenuto dal Nuvolone e quanto dal Punzo, ritenendo sussistente soltanto una divergente terminologia. M. Punzo, *Il delitto di bancarotta*, cit., 79.

<sup>7</sup> A tal riguardo, l'Autore sostiene che il criterio da utilizzarsi fa riferimento ad un determinato assunto: “*l'evento è il risultato necessario dell'azione, è l'azione obbiettiva nel suo fine; la condizione può essere determinata anche dall'azione; ma non ne costituisce il risultato necessario, non è la tipicizzazione finale dell'azione*”.

<sup>8</sup> F. Antolisei, *Manuale di Diritto Penale. Leggi complementari*, Vol. 2 (XIII Edizione a cura di C. F. Grosso), Giuffrè Editore - Milano, 2014, 39 e ss.

<sup>9</sup> *Ex multis* si veda F. Mantovani, *Diritto penale. Parte Speciale*, Vol. 2, CEDAM - Padova, 2016, 728; G. Marinucci - E. Dolcini, *Codice penale commentato*, Vo. 3, CEDAM - Assago, 2015, 751.

<sup>10</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 febbraio 2017 (dep. 22 marzo 2017), n. 13910, Pres. Fumo, Rel. De Marzo, Ric. Santoro, in *De Jure*.

permette di ovviare alla critica mossa alla prima teoria richiamata, non ponendosi in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, in quanto la qualificazione quale condizione estrinseca di punibilità permette di spostare sugli elementi del reato la carica offensiva della fattispecie<sup>11</sup>.

Il fallimento, in particolare, “segna [...] l’irreversibilità dell’offesa ai creditori, il momento in cui il danno attualizzandosi si fa misurabile”<sup>12</sup>. La condotta di bancarotta è sì tipica ma anche eventuale, in quanto troverà concretizzazione soltanto con la declaratoria di fallimento, con cui non dovrà necessariamente essere legata da alcun nesso eziologico. Proprio tale ricostruzione risulta compatibile con il principio enunciato all’art. 27 Cost., non dovendo il fallimento essere soggettivamente riconducibile all’agente<sup>13</sup>.

Tuttavia, l’efficacia della condizione di punibilità trova un limite: opera nei soli confronti dei fatti tipici che continuano ad incidere sulla condizione economico-giuridica della società al momento dell’accertamento giudiziale dell’insolvenza, mentre lascia immuni da sanzione quelli la cui potenzialità lesiva sia venuta meno prima di tale momento. In altri termini, ai fini della punibilità è richiesto che i parametri di tipicità dei fatti di bancarotta siano attuali, indici di un pericolo ancora in essere per l’interesse protetto<sup>14</sup>. La previsione di cui all’art. 219, comma 3, l. fall., così come utilizzata al fine di smontare la tesi del fallimento quale elemento della punibilità, è a sua volta argomento a favore della stessa. Infatti, attraverso un’interpretazione sistematica si giunge alla conclusione che un danno patrimoniale non deve essere ad ogni costo prodotto dai fatti di bancarotta, tanto che l’attenuante della speciale tenuità è applicata anche nel caso in cui il danno non si sia verificato poiché la lesività delle condotte non si è concretizzata. Ciò che fa la dichiarazione di fallimento è mettere un segno nell’asse temporale di rilevanza della fattispecie, in modo tale da permettere di valutare in termini economici la diminuzione patrimoniale, che deve essere ancora in atto al momento

<sup>11</sup> Per un approfondimento sulla “teoria della zona di rischio penale” si rinvia all’ultimo paragrafo.

<sup>12</sup> C. Pedrazzi, *Riflessioni sulla lesività della bancarotta*, in AA.VV., Studi in onore di Giacomo Delitala, Milano, 1984, 1137-1139.

<sup>13</sup> Punzo rileva che la dichiarazione di fallimento è condizione di punibilità estranea all’elemento oggettivo della fattispecie ed indipendente dalla colpevolezza; dunque, l’evento da cui dipende il verificarsi del fallimento non è né in rapporto di effetto a causa con la condotta incriminata, né collegato alla condotta stessa da dolo o colpa. Tale assunto non comporta che l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione debba essere non voluto, bensì è irrilevante ai fini penalistici che l’agente ne fosse a conoscenza, come anche che fosse stato oggetto di rappresentazione e volizione. Non vi è, quindi, nessuna violazione dei principi costituzionali di colpevolezza e determinatezza, proprio perché tanto il rapporto eziologico quanto quello psicologico non rientrano nel campo di accertamento di tale evento. Tantomeno può lamentarsi una violazione del principio di personalità della responsabilità penale, in quanto la qualificazione quale condizione estrinseca di punibilità permette di spostare sugli elementi del reato la carica offensiva della fattispecie, mentre non si potrebbe dire lo stesso nel caso in cui, come sostenuto da Nuvolone, la condizione fosse considerata come intrinseca al reato. M. Punzo, *Il delitto di bancarotta*, cit., 84.

<sup>14</sup> C. Pedrazzi, *sub art. 216 l. fall., op. cit.*, 24.

dell'accertamento giudiziale. Effetto tipico della condotta di bancarotta, infatti, è la *deminutio patrimonii* dell'imprenditore, che non è di per sé offensiva. L'offesa si potrà dire realizzata soltanto qualora, attraverso l'analisi del bilancio sociale, le attività non potranno più far fronte alle passività, determinando una situazione di graduale erosione della garanzia patrimoniale dei creditori e, conseguentemente, il dissesto dell'impresa. Versando in tale situazione potrà essere dichiarato il fallimento dell'attività, accadimento che si trova al di fuori della sfera volitiva dell'imprenditore, potendo anche essere stato richiesto da soggetti terzi e, pertanto, non voluto e non causato dalla condotta tipica tenuta. Il fallimento, pertanto, si configura come condizione estrinseca in grado di attribuire rilevanza penale al disvalore del fatto tipico di reato<sup>15</sup>.

## 1.2. La posizione della giurisprudenza pre-sentenza Santoro.

Contrariamente alla posizione dominante in dottrina, che considera la dichiarazione di fallimento una condizione obiettiva di punibilità, la giurisprudenza che ha preceduto la sentenza Santoro protendeva per la natura di elemento essenziale o meglio "*di esistenza*" del reato, sia pure senza mai precisarne i contorni, se non, pur sempre non in modo assoluto, escludendo che si trattasse di "*evento*". Si sarebbe trattato, dunque, di un requisito anomalo che non trovava riscontro nella teoria del reato, ma serviva alla giurisprudenza soprattutto al fine di individuare più che il *tempus* (utile ai fini prescrizione) il *locus commissi delicti*, consentendole di radicare la competenza territoriale nel Tribunale del luogo di emissione della sentenza di fallimento, coincidente con quello della sede legale della società<sup>16</sup>.

Già a partire dalla nota sentenza Mezzo del 25 gennaio 1958<sup>17</sup>, le Sezioni Unite avevano qualificato il fallimento quale elemento costitutivo del reato. Dalle motivazioni della Corte emerge che i fatti dell'agente di per sé non hanno alcuna valenza incriminante, essendo gli stessi leciti atti di disposizione dei beni dell'impresa. Ciò che li renderebbe rilevanti ai fini penalistici è la contestazione

<sup>15</sup> Per una più completa e approfondita disamina si veda G. Chiaraviglio, *Il fallimento è evento dei reati di bancarotta? La lesione del bene tutelato e la sua imputabilità nelle fattispecie di bancarotta patrimoniale*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, Giuffrè Editore - Milano, 2013, 3, 698.

<sup>16</sup> G. Flora, *Verso una «nuova stagione» del diritto penale fallimentare?*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, CEDAM - Padova, 2012, 4, 896.

<sup>17</sup> "*La dichiarazione di fallimento, pur costituendo un elemento imprescindibile per la punibilità dei reati di bancarotta, si differenzia concettualmente dalle condizioni obiettive di punibilità vere e proprie perché, mentre queste presuppongono un reato già strutturalmente perfetto, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo, essa, invece, costituisce, addirittura, una condizione di esistenza del reato o, per meglio dire, un elemento al cui concorso è collegata l'esistenza dello stesso, relativamente a quei fatti commissivi od omissivi anteriori alla sua pronuncia, e ciò in quanto attiene così strettamente all'integrazione giuridica della fattispecie penale, da qualificare i fatti medesimi, i quali, fuori dal fallimento, sarebbero, come fatti di bancarotta penalmente irrilevanti*". Cass. Pen., Sez. Un., 25 gennaio 1958 n. 2, in *La Giustizia Penale*, II, 513. Sulla scia di questa pronuncia: Cass. Pen., Sez. V, 23 marzo 1999 n. 4739, in *La Giustizia Penale*, 2000, II, 181; Cass. Pen., Sez. V, 12 marzo 2010 n. 13588, in *Guida al diritto 2010*, 29, 78.

giudiziale dell'insolvenza, la quale mostrerebbe una lesione degli interessi creditori tale da giustificare una limitazione alle attività di gestione della società, tendenzialmente libere in quanto orientate agli interessi della stessa, tanto quanto di chi agisce. La sentenza dichiarativa di fallimento, secondo tale ricostruzione, non potrebbe assumere il ruolo di condizione di punibilità, bensì ha natura giuridica di elemento costitutivo della fattispecie, tale da qualificare le azioni o le omissioni del soggetto attivo quali reati.

In verità, le argomentazioni della giurisprudenza rendono la questione ancora più complessa di quanto non lo fosse già. La Corte, infatti, crea un *tertium genus*: la dichiarazione di fallimento non è né condizione di punibilità, né tantomeno evento del reato. L'argomentazione dei giudici, in altre parole, non riesce a spiegare “*come mai un fatto futuro e incerto, estraneo alla condotta, in linea oggettiva e in linea soggettiva, possa considerarsi elemento costitutivo del reato*”<sup>18</sup>.

Tale orientamento trova riscontro nella quasi totalità delle pronunce successive, almeno fino alla data del 24 settembre 2012, quando la Corte di Cassazione decide, da un lato, di continuare a sposare la teoria dell'elemento costitutivo e, dall'altro, di superare la concezione del *tertium genus* e affermare la natura di evento del reato della dichiarazione di fallimento.

Nella sentenza Sarno<sup>19</sup> si afferma il principio, sulla base del mero richiamo ai costanti precedenti della Corte, per cui “*la punibilità della condotta di bancarotta per distrazione non è [...] subordinata alla condizione che la stessa distrazione sia stata causa del dissesto (Cass., sez. V, 6 maggio 2008, n. 34584), in quanto una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento i fatti di distrazione assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Cass., sez. V, 14 gennaio 2010, n. 11899), né è rilevante, trattandosi di reato di pericolo, che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Cass., sez. V, 26 settembre 2011, n. 44933)*”.

Nel corso della seduta del 24 settembre 2012, la stessa Sezione V della Cassazione poco prima di pronunciarsi nel senso appena accennato aveva riconosciuto nella sentenza dichiarativa di fallimento un evento del reato, andando finalmente a collocarsi nelle categorie “*tradizionali*” e distruggendo l'idea di *tertium genus* ormai diffusasi nella prassi giurisprudenziale.

La Suprema Corte, con la sentenza Corvetta<sup>20</sup>, nell'individuare nel fallimento l'evento naturalistico del reato di bancarotta per distrazione, discostandosi dall'orientamento prevalente, afferma la necessaria esistenza di un nesso causale

---

<sup>18</sup> P. Nuvolone, *Problemi legislativi e giurisprudenziali in tema di bancarotta*, in *Il diritto penale degli anni settanta. Studi*, 1982, 291.

<sup>19</sup> Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2012 (dep. 8 gennaio 2013), n. 733, Pres. Zecca, Rel. Palla, Imp. Sarno, in *De Jure*.

<sup>20</sup> Cass. pen., Sez. V, 24 settembre 2012 (dep. 6 dicembre 2012), n. 47502, Pres. Zecca, Est. Demarchi Albengo, Imp. Corvetta e a., in *De Jure*.

psichico e materiale con la condotta tipica.<sup>21</sup> La tesi della Corte fa leva sull'assoluta centralità rivestita dalla procedura concorsuale nei reati di bancarotta e sulla necessità di renderle giustizia qualificandola come elemento essenziale e non relegandola al mero ruolo di condizione. Qualora così non fosse, verrebbero lesi i cardini dell'accertamento della rimproverabilità soggettiva dell'agente. Bisogna, infatti, riconoscere a tale pronuncia il pregio di essersi distaccata da quel regime di presunzioni che aveva caratterizzato la giurisprudenza precedente e che ne aveva minato la bontà, sulla base di un'effettiva violazione del principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale, riconoscendo invece l'esistenza di un nesso causale e psichico<sup>22</sup>.

Tuttavia, proprio l'esaltazione del fallimento quale elemento essenziale del reato ai fini dell'applicazione dei canoni ermeneutici tradizionali riservati ai requisiti di fattispecie, in particolare per quanto attiene all'accertamento del dolo, porta ad individuare i punti deboli di questa impostazione. Infatti, il principale argomento a sostegno di questa tesi è il fatto che *“non esiste un elemento costitutivo del reato, successivo alla condotta, che non richieda un legame eziologico con essa”*. Come evidenzia la dottrina<sup>23</sup>, l'argomentazione della Corte sarebbe articolata come un sillogismo basato su premesse controverse:

- 1) tutti i requisiti costitutivi di fattispecie, cronologicamente successivi alla condotta, sono evento del reato;
- 2) la dichiarazione di fallimento è requisito costitutivo della fattispecie di bancarotta, cronologicamente successivo alla condotta;
- 3) la dichiarazione di fallimento è evento del reato di bancarotta.

Tale sillogismo è compromesso già nella sua premessa minore, in quanto ciò che deve essere dimostrato (*id est* il termine medio) non è motivato, né tantomeno si può ritenere fondato in termini assoluti il fatto che gli elementi costitutivi posteriori alla condotta siano eventi del reato stesso. Non potrebbe sostenersi, secondo queste argomentazioni, che il fallimento sia legato eziologicamente ai fatti di bancarotta ex artt. 40 e 41 c.p.<sup>24</sup> Essendo evento del reato, deve essere necessariamente collegato alla condotta, oltre che da un nesso causale, anche da un nesso psicologico, individuato nel dolo eventuale: la rappresentazione e volizione del

---

<sup>21</sup> La sentenza sembra richiamare le risalenti teorie che identificavano nel fallimento la componente essenziale del reato di bancarotta, come quelle del Bonelli (*“il reato consiste nella caduta in fallimento”*), del Rocco o del Longhi che affermava costituire reato di bancarotta *“il complesso degli atti di dolo o di colpa per presunzione di legge determinanti e aggravanti il fallimento”*.

<sup>22</sup> G. Chiaraviglio, *Il fallimento è evento dei reati di bancarotta? La lesione del bene tutelato e la sua imputabilità nelle fattispecie di bancarotta patrimoniale*, cit., 695 e ss.

<sup>23</sup> F. D'Alessandro, *Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa del fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle posizioni tradizionali?*, Nota a sentenza (Cass. Pen., Sez. V, 24.9.2012, n. 47502) in *Diritto Penale Contemporaneo*, online 2013, 38 in nota.

<sup>24</sup> F. Mucciarelli, *La bancarotta distrattiva è reato d'evento?* Nota a sentenza (Cass. Pen., Sez. V, 24.9.2012, n. 47502) in *Diritto penale e processo*, 2013, 4, 445.

fallimento non deve esprimersi come conseguenza della condotta, bensì come possibile epilogo della vita sociale.

Il problema di tale impostazione non sta, tuttavia, soltanto nelle critiche teoriche, ma anche nell'applicazione pratica: difatti, non pare essere mai stato condotto dalla giurisprudenza di merito, né richiesto a quella di legittimità, un effettivo accertamento del dolo in relazione al fallimento<sup>25</sup>.

Conseguentemente, possono individuarsi due punti deboli di questa posizione: da un lato, il voler superare l'impasse della presunzione di causalità fra condotta ed evento ha aggravato, nella soluzione fornita dalla Corte, l'accertamento del nesso eziologico, spostando l'incidenza sulla catena causale di fattori esterni sulla meritevolezza della punibilità; dall'altro, strettamente connesso a quanto appena detto, nel momento in cui la punibilità è subordinata al venir meno delle ragioni del punire, individuate nel fallimento (fatto futuro ed incerto), si mette in conto la possibilità del sopravvenire di fattori estranei alla condotta che potrebbero portare, nell'applicazione concreta, alla non punibilità.

Ad ogni modo, per quanto si possano individuare critiche all'impostazione della Corte, la sentenza sul crac del Ravenna Calcio ha avuto il merito di superare un filone giurisprudenziale ancora più discutibile, ribadendo la necessità della prova di un nesso sia eziologico sia psicologico, evitando così la possibilità di punizioni arbitrarie.

Come aveva già preannunciato la sentenza Sarno, questa nuova impostazione non ha avuto alcun seguito<sup>26</sup>. Non sappiamo se tale scelta sia stata giusta o sbagliata, considerando anche la continua opposizione operata dalla dottrina tanto all'una che all'altra interpretazione, rimanendo fedele, almeno in linea di massima, alla teoria della condizione obiettiva di punibilità.

---

<sup>25</sup> “La profonda discrasia esistente tra l'impostazione teorica e il suo precipitato empirico determina così un radicale svuotamento di significato dell'affermazione secondo cui la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo del reato: essa è sostanzialmente ridotta al ruolo di mera formula di stile, che si tramanda stancamente da una sentenza all'altra, sebbene il fallimento, de facto, continui a rimanere estraneo all'oggetto del dolo”, sostiene l'Autore. F. D'Alessandro, *Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa del fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle posizioni tradizionali?*, cit., 10.

<sup>26</sup> Il problema della discontinuità delle decisioni giurisprudenziali riguarda anche un altro aspetto, quello dell'eguaglianza di trattamento dei soggetti che vedono mosso nei loro confronti un rimprovero di bancarotta. Il trattamento diseguale di situazioni simili è soggetto alla scure non soltanto dei principi interni, ma anche delle norme CEDU (elevate a rango costituzionale dagli artt. 10 e 117 Cost.) così come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Secondo i giudici di Strasburgo, il principio di ragionevole prevedibilità delle conseguenze delle norme incriminatrici si estende anche alla produzione giurisprudenziale. In questo senso, le pronunce della Corte di legittimità potrebbe risultare in violazione di tale previsione.

### 1.3. Il cambio di rotta della giurisprudenza: la sentenza Santoro.

Come scriveva il prof. Viganò in merito alla sentenza Corvetta *“una rondine non fa primavera”*<sup>27</sup>, stessa sorte è toccata alla sentenza Santoro<sup>28</sup>. Il caso sottoposto all’attenzione della Corte si riferiva ad un procedimento per bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui l’imputato aveva proposto un solo motivo di ricorso. L’unico argomento addotto dall’imprenditore a sostegno della propria posizione richiedeva l’applicazione proprio della nota sentenza Corvetta, in particolare in punto di prova dell’elemento psicologico e causale dell’evento del reato, ossia il fallimento.

La Suprema Corte, quale *incipit* di una breve ma incisiva motivazione, afferma *“il ricorso è infondato, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, questo Collegio ritiene, in adesione all’opinione della prevalente dottrina, che la dichiarazione di fallimento costituisca, rispetto al reato di bancarotta patrimoniale pre-fallimentare, condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità, ai sensi dell’art. 44 c.p.”*.

La sentenza Santoro prende le distanze da tutto quel filone giurisprudenziale che aveva avuto origine con la sentenza Mezzo e decide, in maniera chiara<sup>29</sup>, di sostenere la dottrina.

Dopo un *excursus* sullo sviluppo della teoria dell’elemento costitutivo improprio del reato, la Corte rende pregio a due pronunce in particolare: la sentenza Corvetta e la sentenza Passarelli. La prima ha avuto il merito di discostarsi dall’orientamento dominante, senza aver avuto alcun seguito e – probabilmente – a ragion veduta. I giudici, infatti, evidenziano subito le criticità della posizione della natura di evento del reato assunta dalla declaratoria di fallimento: *“a) il dato normativo, per il quale la rilevanza del rapporto causale tra condotta e dissesto è previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, L. Fall.; b) il carattere di mero paralogismo dell’affermazione che il fallimento è l’evento del reato; c) la, del tutto problematica, ipotizzabilità di un rapporto causale tra dissesto e fatti di bancarotta documentale”*.

La sentenza Passarelli, invece, merita di essere segnalata – a parere della Corte – per il ragionamento operato, ossia aver *“rilevato che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è*

<sup>27</sup> F. Viganò, *Una sentenza controcorrente della Cassazione in materia di bancarotta fraudolenta: necessaria la prova del nesso causale e del dolo tra condotta e dichiarazione di fallimento*, Nota a sentenza (Cass. pen., Sez. V, 24.1.2012 (dep. 6.12.2012), n. 47502), in Diritto Penale Contemporaneo online.

<sup>28</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 febbraio 2017 (dep. 22 marzo 2017), n. 13910, cit.

<sup>29</sup> Contrariamente alla sentenza Passarelli, che invece ne aveva sposato l’argomentazione ma aveva mancato di prendere posizione sulla natura della sentenza dichiarativa di fallimento.

*realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza*". Ciò che rileva, in altre parole, è l'effettiva offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, la garanzia creditoria. Tuttavia, la Corte, nonostante le condivisibili argomentazioni, non è giunta alla espresa affermazione della natura di condizione obiettiva di punibilità estrinseca della sentenza dichiarativa di fallimento.

La Corte, al fine di motivare la propria posizione, sottolinea le difficoltà nel comprendere la posizione sino ad allora assunta dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la natura di elemento costitutivo della dichiarazione di fallimento mostra il fianco a due critiche. Da un lato, vi è l'interpretazione letterale della normativa: se il legislatore avesse voluto configurare il fallimento (inteso come dichiarazione di insolvenza) quale elemento a cavallo fra condizione obiettiva di punibilità ed evento, lo avrebbe dovuto espressamente prevedere. Dall'altro, la natura di provvedimento giudiziale assunta dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

La riflessione, pertanto, deve partire dall'oggettività giuridica delle fattispecie di bancarotta, ossia dall'interesse patrimoniale dei creditori. La sentenza Santoro, a questo punto, condivide il ragionamento della dottrina maggioritaria, sostenendo l'obbligo di bilanciare la tutela dell'iniziativa economica privata con l'utilità sociale, da intendersi come garanzia di chi viene a contatto con l'impresa (art. 41 Cost.). Prevale il secondo interesse qualora l'imprenditore venga meno agli obblighi assunti in seno all'esercizio dell'impresa e ponga in essere atti depauperativi, ovvero nasconda ai creditori la consistenza del patrimonio o violi il principio della *par condicio creditorum*. È in questo momento che *"si realizza indubbiamente [...] l'offesa agli interessi patrimoniali dei creditori"*. Secondo tale argomentazione, *"l'offensività tipica dei fatti previsti dal legislatore sussiste a prescindere dalla dichiarazione di fallimento, la quale, precludendo all'imprenditore ogni margine di autonoma capacità di risoluzione della crisi, rende semplicemente applicabile (perché ritenuta necessaria dal legislatore) la sanzione penale"*. Per tale ragione, la dichiarazione di fallimento ha natura di condizione obiettiva di punibilità estrinseca, nulla aggiungendo ad una offesa di per sé già perfetta<sup>30</sup>.

La sentenza dichiarativa di fallimento, infatti, risponde soltanto ad un'esigenza di politica criminale, *"estranea al contenuto dell'offesa"*, integrata dalla condotta tipica ma non meritevole di sanzione penale. *"In tale prospettiva si comprende la*

---

<sup>30</sup> In questo passaggio la Corte sottolinea un'importante differenza, spesso completamente ignorata, tra insolvenza e fallimento: *"In realtà, a tutto voler concedere, il mero aggravamento degli effetti dell'offesa può derivare dall'insolvenza, ossia dall'incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni. Ma è evidente che altro è l'insolvenza, altro è la dichiarazione di fallimento, che, infatti, potrebbe anche non seguire alla prima, quando l'imprenditore dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, L. Fall."* Con tale specificazione, si è voluto discostarsi da quella parte di giurisprudenza che ancorava la natura di elemento costitutivo della declaratoria fallimentare ad un'interpretazione estensiva delle disposizioni in cui si prevede espressamente che tra la condotta tipica e il dissesto sussista un rapporto di causalità.

*considerazione secondo cui soltanto gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilità che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi) si sottraggono alla regola della rimproverabilità ex art. 27 Cost., comma 1*<sup>31</sup>.

#### **1.4. La pragmaticità della giurisprudenza post sentenza Santoro.**

Il panorama giurisprudenziale successivo risulta essere ancora più incerto del passato. Contrariamente alle aspettative di certezza nutrite all'indomani della pubblicazione della sentenza Santoro, la Sezione V della Suprema Corte non ha preso posizione né a favore né a sfavore della teoria della condizione obiettiva estrinseca di punibilità, dividendosi in tre filoni.

Alcune pronunce non hanno mancato di aderire all'orientamento della dottrina maggioritaria, ribadendo le argomentazioni della sentenza Santoro. Prendendo le mosse dalla pronuncia Passarelli, questo primo orientamento ha ribadito la natura giuridica di condizione obiettiva di punibilità della sentenza dichiarativa di fallimento, *“considerata come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente [...], che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento, di per sé sottratta alla regola della rimproverabilità ex art. 27, comma 1, Cost.”*<sup>32</sup>.

Un altro filone giurisprudenziale, invece, rifiuta la posizione dottrinale per ribadire la risalente teoria dell'elemento costitutivo improprio. Secondo tale orientamento, *“non è il fallimento ad essere sanzionato penalmente quale illecito, potendo prodursi anche per eventi indipendenti dalla volontà dell'imprenditore [...]; sono piuttosto puniti i comportamenti di bancarotta, tipizzati dalle singole norme incriminatrici, che ledono o espongono a pericolo gli interessi dei creditori dell'impresa quando intervenga l'insolvenza e la dichiarazione di fallimento, che si pone quale elemento costitutivo della fattispecie penale che non è reato ad evento differito ma a consumazione differita*<sup>33</sup>.

Tale impostazione tende a risolvere la questione circa la natura giuridica della dichiarazione di insolvenza facendo ricorso alla categoria del reato “a

<sup>31</sup> A tal riguardo, la Corte richiama l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale in ordine alla definizione e qualificazione delle condizioni obiettive di punibilità (Corte Cost., sent. n. 247 del 16.5.1989 e sent. n. 1085 del 13.12.1988).

<sup>32</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 febbraio 2017 (dep. 22 marzo 2017), n. 13910, cit.; nello stesso senso, successivamente, Cass. Pen., Sez. V, sent. 30 maggio 2017 (dep. 17 luglio 2017), n. 34836, Pres. Bruno, Rel. Zaza, Imp. Gironi; Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 giugno 2017 (dep. 24 luglio 2017), n. 36702, Pres. Nappi, Rel. Mazzitelli, Imp. Guietti; Cass. Pen., Sez. V, sent. 19 luglio 2017 (dep. 18 dicembre 2017), n. 56315, Pres. Lapalorcia, Rel. Micheli, Imp. Bedetti; Cass. Pen., Sez. V, sent. 6 ottobre 2017 (dep. 30 gennaio 2018), n. 4400, Pres. Fumo, Rel. Zaza, Imp. Cragnotti; Cass. Pen., Sez. V, sent. 12 ottobre 2017 (dep. 22 novembre 2017), n. 53184, Pres. Fumo, Rel. Catena, Imp. Fontana; tutte in De Jure.

<sup>33</sup> Cass. Pen., Sez. I, sent. 17 ottobre 2017 (dep. 26 settembre 2018), n. 41937, Pres. Di Tomassi, Rel. Saraceno, in De Jure.

*consumazione differita*” (o anche “*a consumazione prolungata*”, “*a condotta frazionata*” o “*a duplice schema*”)<sup>34</sup>. Occorre, infatti, distinguere fra le nozioni di reato perfetto e quella di reato consumato. Il reato è perfetto quando “*nella fattispecie concreta sono presenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sussistenza del reato*”, mentre si intende consumato quando “*incominciano a decorrere i termini per la prescrizione ed al quale si fa riferimento agli effetti della competenza per territorio o dell’applicazione di un provvedimento di clemenza*”<sup>35</sup>.

Nell’ipotesi di bancarotta prefallimentare, il reato è perfetto quando si realizza la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, ma sarà perseguibile soltanto con la dichiarazione di fallimento, momento consumativo in cui si concretizza l’offesa al bene giuridico tutelato, l’interesse del ceto creditorio. Per tale ragione, la pronuncia di insolvenza non è condizione di punibilità ma elemento del reato, tuttavia non connesso né causalmente né psicologicamente alla condotta, di per sé già perfezionata in tutti i suoi elementi.

Oltre alle due citate posizioni, si assiste, in particolar modo a partire dalla seconda metà del 2018, all’affermarsi di un terzo filone, caratterizzato da una mancata presa di posizione da parte della giurisprudenza di legittimità. In altre parole, i giudici non ritengono necessario condividere alcuna delle teorie fino ad allora elaborate, dando comunque conto della loro esistenza. La natura giuridica di elemento costitutivo improprio ovvero di condizione obiettiva di punibilità della sentenza dichiarativa di fallimento, secondo tale impostazione, non risulta dirimente dal punto di vista pratico, essendo comunque gli approdi sostanziali di entrambi gli orientamenti sovrapponibili: non è necessaria l’esistenza di un nesso causale ovvero dell’elemento psicologico tra i fatti di reato e la successiva declaratoria di insolvenza, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa nella consapevolezza che la propria condotta avesse potuto mettere effettivamente a rischio la garanzia patrimoniale apprestata a favore dei creditori<sup>36</sup>. Escludendo in partenza che la dichiarazione di fallimento possa catalogarsi come evento del reato, il diritto vivente tende a sottolineare la natura del reato di

<sup>34</sup> In dottrina, C. Adornato, *Il momento consumativo del reato*, Milano, 1966, 5 e ss. ed in particolare 89 e ss. In giurisprudenza, gli esempi sono molteplici, in particolar modo relativi a reati ambientali (*ex multis*, Cass. Pen., Sez. I, sent. 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Rel. Di Tomassi, Imp. Schmidheiny, in De Jure); delitti contro il patrimonio (Cass. Pen., Sez. IV, sent. 2 ottobre 2009 (dep. 14 gennaio 2010), n. 1537, Pres. Morgigni, Rel. Izzo, Imp. Durro, in De Jure); ovvero reati contro la P.A. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 maggio 2014 (dep. 4 giugno 2014), n. 23365, Pres. Ippolito, Rel. Leo, Imp. Lotito, in De Jure).

<sup>35</sup> C. Adornato, *Il momento consumativo*, cit., 5-6.

<sup>36</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. 1 giugno 2018 (dep. 16 luglio 2018), n. 32658, Pres. Palla, Rel. Scordamaglia, in De Jure; Cass. Pen., Sez. V, sent. 12 giugno 2018 (dep. 19 luglio 2018), n. 33864, Pres. Settembre, Rel. Scotti, in De Jure; Cass. Pen., Sez. V, sent. 25 giugno 2018 (dep. 6 settembre 2018), n. 40094, Pres. Vessichelli, Rel. Scotti, in De Jure; Cass. Pen., Sez. V, sent. 1 ottobre 2018 (dep. 27 novembre 2018), n. 53195 Pres. Palla, Rel. Catena, in De Jure; Cass. Pen., Sez. V, sent. 30 ottobre 2018 (dep. 11 dicembre 2018), n. 55390, Pres. Sabeone, Rel. Tudino, in De Jure.

bancarotta prefallimentare come reato di pericolo concreto, nel senso che resta integrato da condotte fonte di effettivo e concreto pregiudizio per i creditori, “quando cioè risulti che l’atto depauperativo sia idoneo a creare un vulnus all’integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale”<sup>37</sup>.

Da tale assunto discende, oltre alle considerazioni che possono essere fatte in tema di rilevanza delle condotte antecedenti alla sentenza dichiarativa, che i riflessi processuali, in particolare in tema di prescrizione, indulto, concorso nel reato e competenza territoriale, risultano invariati sia che si condivida la risalente posizione della giurisprudenza di legittimità sia che si ritenga degna di pregio l’orientamento ripreso dall’insegnamento della dottrina maggioritaria.

## **2. Riflessioni e riflessi sostanziali e processuali delle diverse teorie.**

### **2.1. In tema di *locus commissi delicti***

Qualsivoglia posizione si assuma, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che “la sentenza dichiarativa di fallimento determina il *tempus* ed il *locus commissi delicti*, con ciò che ne consegue in termini di competenza territoriale del reato di bancarotta”<sup>38</sup>.

La tesi che giunge ad identificare il momento consumativo del reato di bancarotta prefallimentare con la dichiarazione giudiziale del fallimento porta, tuttavia, a conclusioni stridenti con la disciplina dell’indulto, dell’amnistia e dei provvedimenti di clemenza<sup>39</sup>. La circostanza per cui il momento consumativo è individuato non nella condotta tipica bensì in un momento successivo, la sentenza di fallimento, infatti, sposta il campo applicativo di tali provvedimenti, creando situazioni di dubbia coerenza logica.

La scelta, dettata da pregevoli esigenze di certezza processuale, tuttavia, pare non trovare riscontro nel dato legislativo, almeno per quanto attiene alla posizione di elemento costitutivo improprio, se non ancorando il proprio ragionamento nella teoria della “*consumazione differita*”. L’interpretazione letterale dell’art. 8 c.p.p. ci impone di determinare la competenza per territorio “*dal luogo in cui il reato è stato consumato*”. Come già accennato, i fautori della teoria enunciata ancorano i propri argomenti nel convincimento che la nozione di consumazione usata dal legislatore

<sup>37</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. 24 marzo 2017 (dep. 7 aprile 2017), n. 17819, Pres. Nappi, Rel. Vessichelli, in De Jure.

<sup>38</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 febbraio 2017 (dep. 22 marzo 2017), n. 13910, cit.; Cass. Pen., Sez. V, sent. 12 febbraio 2018 (dep. 16 marzo 2018), n. 12365, Pres. Bruno, Rel. Borelli, in De Jure.

<sup>39</sup> Tale obiezione ha trovato un suo riscontro concreto in Cass. Pen., Sez. V del 12.3.1933, caso nel quale due soci dichiarati falliti con sentenze diverse ed autori degli stessi fatti di bancarotta hanno subito un trattamento differenziato ai fini della fruizione dell’amnistia, rientrando uno nei tempi del decreto che concedeva il beneficio, mentre l’altro veniva escluso. Al fine di evitare questo inconveniente, la Corte Costituzionale (sentenza del 20 giugno 1972 n. 110, in *La Giustizia Penale*, 1972, I, 459), ha affermato che la sentenza dichiarativa di fallimento non è condizione del reato, bensì elemento dello stesso. U. Giuliani – Balestrino, *La bancarotta e gli altri reati concorsuali*, 2012, 26 - 28 in nota.

sia quella di consumazione materiale. Condividendo tale impostazione, *nulla quaestio*: il reato si è perfezionato con la condotta tipica, ma si è consumato solo con la dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Tale conclusione interpretativa, tuttavia, soffre di un'indebita forzatura, quella di aver creato un *tertium genus*, non contemplato nel nostro ordinamento, ossia l'elemento costitutivo improprio, se non anche il reato a "*consumazione differita*". Sarebbe, infatti, auspicabile trovare un'adeguata collocazione dogmatica alla classificazione in esame e, conseguentemente, una coerente spiegazione al perché, a fronte di una successione di fatti storici ciascuno rispondente esattamente e compiutamente al tipo astratto delineato dalla legge nella norma incriminatrice, possa essere riconosciuto un concorso di reati e non un unico reato. Seguendo tale ragionamento, infatti, dovrebbe in astratto affermarsi anche la possibilità di una doppia incriminazione alla luce di un concorso di reati se la condotta tipica tenuta dal fallito integra altresì una fattispecie di parte speciale, oltre che l'ipotesi di bancarotta prefallimentare. Verrebbe, a tal riguardo, a vacillare (anche se non completamente a cadere) l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e, ancor prima, della Corte Costituzionale<sup>40</sup>. La collocazione della sentenza dichiarativa di fallimento all'interno del fatto tipico, invero, non permetterebbe una corretta applicazione del divieto di *ne bis in idem*, permettendo di fatto che lo stesso soggetto possa sottostare a duplice giudizio per la medesima condotta, a titolo esemplificativo per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di appropriazione indebita.

Tale criticità non si evidenzia, invece, accogliendo la tesi della natura di condizione obiettiva estrinseca di punibilità, "*posto che colloca la declaratoria di fallimento al di fuori del fatto tipico, permettendo una coerente e compiuta applicazione del canone del ne bis in idem, secondo la lettura suggerita dal Giudice delle leggi in conformità ai principi costituzionali e convenzionali*"<sup>41</sup>. Considerandolo nei suoi elementi tipici, il reato di "*bancarotta per distrazione non si differenzia in nulla dall'appropriazione indebita (quando, beninteso, abbiano stesso oggetto), sicché non presenta la diversità necessaria a superare il divieto del bis in idem*"<sup>42</sup>.

La dichiarazione giudiziale di fallimento non pare potersi, dunque, qualificare quale elemento costitutivo improprio del reato in esame non trovando luogo, *in primis*, nel fatto tipico di reato e, in seconda istanza, nella lettera della legge, che

---

<sup>40</sup> Cfr. D. Pulitanò, *Ne bis in idem. Novità dalla Corte costituzionale e problemi aperti*, Nota a sentenza (Corte cost., sent. 31.5-21.7.2016, n. 200), in *Diritto penale e procedura*, 2016, 1588; F. Mucciarelli, *Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: una decisione della Corte di cassazione innovativa e coerente con i principi costituzionali e convenzionali*, Nota a sentenza (Cass., Sez. V, sent. 15 febbraio 2018 (dep. 6 giugno 2018), n. 25651, Pres. Fumo, Rel. Settembre, ric. Pessotto), in *Diritto Penale Contemporaneo*, 6/18, 273-274.

<sup>41</sup> F. Mucciarelli, *Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: una decisione della Corte di cassazione innovativa e coerente con i principi costituzionali e convenzionali*, cit., 273

<sup>42</sup> *Ibidem*.

solo attraverso una diversa classificazione di parte generale può costituire momento consumativo della fattispecie.

Nonostante tale interpretazione abbia il pregio di rispondere ad esigenze di stabilità operativa, evitando infiniti conflitti di competenza, non può non darsi rilievo alla circostanza per cui al medesimo risultato si giungerebbe affermando la natura di condizione obiettiva di punibilità estrinseca del reato della sentenza dichiarativa di fallimento. Oltre all'interpretazione sistematica data dalla lettura dell'art. 158, cpv., c.p., si deve valutare come parametro di riferimento *“la considerazione che «prima del verificarsi dell'evento dedotto dalla legge come condizione, non vi sono ancora termini concreti di rilevanza penale»: sicché il luogo di commissione del reato si identifica con quello nel quale la condizione si è verificata”*<sup>43</sup>.

## 2.2. In tema di *tempus commissi delicti*

Le recentissime pronunce di legittimità affermano monoliticamente che nei reati di bancarotta prefallimentare la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Che si sostenga l'una o l'altra teoria sulla natura giuridica della stessa, l'interpretazione letterale dell'art. 158 c.p. impone di escludere che il reato risulti estinto decorso il tempo necessario dalle condotte tipiche (distrattive, preferenziali o documentali)<sup>44</sup>.

Non sorgono, infatti, dubbi in ordine alla qualificazione della declaratoria di fallimento come condizione obiettiva di punibilità: il capoverso del citato articolo statuisce chiaramente che *“quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata”*.

Nell'espressione *“il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione”*, invece, si rinviene la soluzione alla qualificazione quale elemento costitutivo improprio. Come già anticipato, i fautori di tale teoria scindono due momenti del reato, ossia il perfezionamento dalla sua consumazione. Il reato di bancarotta prefallimentare, invero, è un reato a *“consumazione differita”*. Per tale ragione, la prescrizione decorre non dal momento in cui, per la prima volta, la fattispecie concreta può essere sussunta all'interno della normativa penale-fallimentare, ma dal successivo momento di consumazione *“materiale”* o *“sostanziale”*.

---

<sup>43</sup> F. Mucciarelli, *Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: davvero incolmabile il divario fra teoria e prassi?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4/15, 401. L'Autore aggiunge, poi, che a voler condividere la teoria quadripartita del reato, *“nessun dubbio potrebbe allora sussistere sulla conclusione che le fattispecie di bancarotta vengono a giuridica esistenza nel luogo e nel tempo nei quali si realizza anche il quarto elemento costitutivo (id est: la punibilità)”*.

<sup>44</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. 11 maggio 2017 (dep. 2 ottobre 2017), n. 45288, Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia, Imp. Gianesini, in *De Jure*; Cass. Pen., Sez. V, sent. 1 giugno 2018 (dep. 16 luglio 2018), n. 32658, cit.; Cass. Pen., Sez. V, sent. 12 giugno 2018 (dep. 19 luglio 2018), n. 33864, cit..

Tale assunto, tuttavia, pone il fianco ad una critica di carattere sistematico, riconducibile al rapporto fra reato consumato, reato tentato e reato permanente. La nozione di “*consumazione*”, come contenuta nell’art. 158 c.p., potrebbe anche riferirsi al momento della consumazione “*formale*”, ossia il tempo in cui il reato si è perfezionato, che per il delitto di bancarotta prefallimentare è ravvisabile nella realizzazione della condotta tipica. Non trova, in particolare, spiegazione l’espressione riferita ai reati permanenti per cui “*il termine della prescrizione decorre [...] dal giorno in cui è cessata la permanenza*”. Spostare il *dies a quo* ben oltre la previsione della norma incriminatrice, ossia fino al momento in cui si concretizza la lesione dell’interesse giuridico tutelato (già realizzatasi), renderebbe del tutto superflua qualsiasi specificazione in ordine al reato permanente, essendo di per sé regolato dalla previsione di cui al comma 1 del citato articolo.

La creazione di un’altra categoria del reato, ossia “*a consumazione differita*”, ad opera dei fautori della tesi dell’elemento costitutivo improprio porta automaticamente con sé problemi in ordine al rapporto con la disciplina generale, così come appena delineato in tema di prescrizione. Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità sembrano, a tal riguardo, una forzatura del dato normativo che non tiene conto dell’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni di cui all’art. 158 c.p., in applicazione del quale il termine prescrizionale nelle fattispecie di bancarotta decorre dal momento in cui la condotta tipica descritta dagli artt. 216 e ss. L. Fall. è stata realizzata.

La tesi della condizione obiettiva di punibilità supera tale impasse, giungendo sempre all’affermazione per cui il *dies a quo* è da individuarsi nella pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, ma in perfetta rispondenza delle disposizioni di parte generale.

### **2.3. In tema di indulto**

I riflessi processuali della scelta in ordine alla natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento in ordine all’applicazione dell’indulto sono stati oggetto di dibattito sin dalla sentenza Mezzo del 1958. Tra le questioni sottoposte alla Suprema Corte vi era proprio quella relativa all’adozione del provvedimento di grazia nei confronti dei due imputati, subordinata ad una presa di posizione in relazione alla qualificazione giuridica della declaratoria fallimentare. Le Sezioni Unite, come noto, adottarono la soluzione che poi costituì il precedente per eccellenza nel panorama giurisprudenziale successivo, ossia gli attribuirono la qualifica di elemento costitutivo del reato.

Conseguenza di tale scelta, chiaramente, fu tra le altre cose quello di spostare il momento consumativo del reato al momento della pronuncia giudiziale di insolvenza, comportando pertanto l’applicazione dell’indulto solo nei casi in cui nello spettro temporale del provvedimento di grazia fosse intervenuta la sentenza, indipendentemente dalla data in cui le condotte tipiche erano state tenute.

Appare chiaro come tale presa di posizione provochi una “*deformazione*” nel sistema processuale, escludendo dal campo di applicazione dei provvedimenti di

clemenza quei soggetti che in astratto sono passibili di fruire della grazia avendo tenuto la condotta vietata nel periodo di riferimento, ma che in concreto non se ne avvantaggiano in quanto la sentenza che li ha dichiarati falliti è intervenuta in un momento successivo, fuori dai limiti normativi imposti<sup>45</sup>.

Le critiche avanzate, tuttavia, non hanno distolto la giurisprudenza successiva e anche molto recente dal ribadire e condividere gli argomenti sostenuti dalla nota sentenza Mezzo. Non solo, anche la sentenza Santoro, segnalata per aver tentato di modificare il monolitico orientamento afferente la natura di elemento costitutivo del reato della sentenza di fallimento, ha affermato che l'indulto e gli altri provvedimenti di grazia sono applicabili solo nel caso in cui il limite normativo ricomprenda la dichiarazione giudiziale di insolvenza. La condotta tipica, infatti, risulta irrilevante nell'applicazione dei citati istituti, essendo attinente all'offensività e non alla punibilità, su cui gli stessi incidono e, pertanto, *“giustificano la conclusione in base alla quale assume valore determinante il momento del verificarsi della condizione obiettiva di punibilità”*<sup>46</sup>.

Le pronunce successive, in condivisione o meno dell'orientamento enunciato, hanno ribadito tale conclusione, nell'affermazione che, *“operando l'indulto come causa estintiva della pena, la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale - natura che non muta, sia che la si qualifichi elemento costitutivo del reato di bancarotta prefallimentare, sia che la si qualifichi condizione obiettiva di punibilità - e, come tale, costituisce il riferimento cronologico necessario al fine di valutare l'applicazione o meno dell'indulto”*<sup>47</sup>.

Con tale presa di posizione, la giurisprudenza ha forse perso la possibilità di restituire all'imputato quel diritto negato ad evitare l'applicazione di una sanzione che, nell'ottica di una scelta di politica criminale, sarebbe potuta venire meno in applicazione del provvedimento di grazia. L'unico argomento a supporto non pare, invero, convincere appieno. Ritenere che l'indulto rientri nell'ottica della punibilità e, pertanto, trovi applicazione soltanto al verificarsi della causa di punibilità, pare ricondursi ad una riqualificazione dell'istituto di parte generale. Il provvedimento di grazia in commento, infatti, rientra tra le cause di estinzione della pena e non tra le cause di esclusione della punibilità. Queste ultime *“rendono inopportuno sottoporre a pena l'autore di un fatto antiggiuridico e colpevole”*; le prime, invece, rendono opportuno *“impedire l'esecuzione, in tutto in parte, delle pene principali o talvolta anche delle pene accessorie ovvero, di rado, nel senso di paralizzare gli*

<sup>45</sup> Le diverse tesi che giungono ad identificare il momento consumativo del reato di bancarotta prefallimentare con la dichiarazione giudiziale del fallimento portano a conclusioni stridenti con la disciplina dell'indulto, dell'amnistia e dei provvedimenti di clemenza. Vedi nota *sub* 39.

<sup>46</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 febbraio 2017 (dep. 22 marzo 2017), n. 13910, cit.

<sup>47</sup> Tra le ultime, Cass. Pen., Sez. V, sent. 18 maggio 2018 (dep. 12 settembre 2018), n. 40477, Pres. Vessichelli, Rel. Catena, in *De Jure*. In motivazione, la Corte sottolinea di non poter *“investire della questione le Sezioni Unite, attesa la sostanziale irrilevanza del profilo in esame, stante la possibilità di affrontare e risolvere per altra via, come visto, il motivo di ricorso concernente la possibilità di applicare l'indulto al caso in esame”*.

*effetti penali della condanna*<sup>48</sup>. L'indulto, dunque, seppur applicabile solo ad un reato perfetto in tutti i suoi elementi, non incide sulla punibilità, bensì sull'esecuzione della pena. In accoglimento della teoria quadripartita, conseguentemente, sarà irrilevante che il limite normativo del provvedimento di grazia sia caduto sul tempo della condotta tipica ovvero della pronuncia giudiziale di fallimento, l'imputato potrà giovare purché almeno uno di questi due elementi del reato rientri nel citato limite.

### 3. Osservazioni conclusive

La mancata presa di posizione della giurisprudenza successiva alla sentenza Santoro non può che lasciare l'amaro in bocca, proprio come era accaduto all'alba della sentenza sul crac del Ravenna Calcio. Le contrastanti pronunce, infatti, impediscono di garantire quell'agognata certezza nel diritto vivente che la disciplina fallimentare richiede ormai da lungo tempo.

Seppur da un lato v'è da rilevare che la carenza di una disciplina completa ed unitaria che miri a punire le condotte criminali tenute da soggetti che operano all'interno di un'entità così complessa qual è un'impresa, carica il sistema dei reati concorsuali di un'aspettativa che non può essere salvata dall'inquadramento della funzione della dichiarazione di fallimento; dall'altro, non può essere tutto diretto dalla semplice commissione dei comportamenti penalmente rilevanti quando la situazione economico-finanziaria della società permette ancora di far fronte ai propri debiti.

A tal riguardo, l'omessa distinzione fra le nozioni di dissesto, insolvenza e fallimento ha fortemente inciso anche su un'interpretazione alcune volte forzata del dato letterale, che nel legare la colpevolezza e la causalità in alcune ipotesi criminose soltanto al dissesto, mostrano una chiara intenzione legislativa nel delimitarne il campo di applicazione anche per le altre locuzioni usate (con diretto riferimento all'espressione "*se dichiarato fallito*").

Si è assistito, in particolare, ad un'evoluzione della qualificazione giuridica delle fattispecie fallimentari. Come già evidenziato, la giurisprudenza post sentenza Santoro pare essersi attestata su tre filoni, uno dei quali legato alla tradizione. Nonostante quest'ultimo richiami il vecchio insegnamento, se ne discosta nell'assunto per cui i reati di bancarotta prefallimentare sono ipotesi di reati di pericolo astratto. Contrariamente a tale orientamento, la giurisprudenza più "*avanguardista*"<sup>49</sup>, infatti, ha condiviso l'insegnamento della più attenta dottrina che ha proteso per una qualificazione come reati di pericolo concreto. Conseguentemente, la rilevanza penale delle condotte è limitata soltanto ad episodi

---

<sup>48</sup> G. Marinucci - E. Dolcini, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè Editore - Milano, 2012 (IV Edizione), 623.

<sup>49</sup> Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 febbraio 2017 (dep. 22 marzo 2017), n. 13910, cit.; Cass. Pen., Sez. I, sent. 17 ottobre 2017 (dep. 26 settembre 2018), n. 41937, cit.; Cass. Pen., Sez. V, sent. 13 febbraio 2014 (dep. 28 maggio 2014), n. 21846, Pres. Ferrua, Rel. Pezzullo, Imp. Bergamaschi, in De Jure; Cass. Pen., Sez. V, sent. 14 dicembre 2012 (dep. 22 gennaio 2013), n. 3229, Pres. Ferrua, Rel. Vessichelli, Imp. Rossetto, in De Jure.

che si caricano, sia per la loro natura sia psicologicamente, di effettiva carica lesiva della garanzia patrimoniale dei creditori, “colorandosi come fattori capaci vuoi di provocarne o affrettarne l’insorgenza, vuoi di aggravarne l’entità”<sup>50</sup>. Conseguentemente, “ogni condotta idonea, concretamente, a pregiudicare la garanzia dei creditori rientra nel fuoco della norma”, assumendo i fatti “rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza”<sup>51</sup>.

Evidenti i problemi teorici della menzionata impostazione, in particolar modo in relazione al principio di determinatezza. Per tale ragione, la dottrina ha sviluppato la *teoria della zona di rischio penale*. Gli atti che il soggetto agente compie nella gestione della società possono essere di tre tipi: sempre vietati, rientranti nella sfera del lecito assoluto ovvero del lecito o illecito condizionato. Tra i primi rientrano quegli atti che creano un divario tra attivo e passivo tale da incidere in maniera insuperabile sulle normali attività della società. Gli ultimi, invece, non creando questa situazione di squilibrio né dal punto di vista soggettivo né da quello oggettivo, ma, influenzando comunque l’attività commerciale, vengono all’attenzione del giudice penale soltanto nel momento in cui si verifica una data condizione, *id est* la lesione del bene giuridico che si ha con la dichiarazione giudiziale di insolvenza (ossia il fallimento). Se intendiamo l’insolvenza come “l’incapacità organica dell’impresa a far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni”, i fatti del soggetto attivo saranno rilevanti di per sé se tale stato viene ad esistenza, non potendo i creditori trovare in alcun modo soddisfazione. Fino a quel momento, però, la garanzia data dal patrimonio della società è tutelata; dal momento dell’insolvenza, invece, si può dire aperta la zona di rischio penale. “L’accertamento dello stato di insolvenza al momento del fatto, è, quindi, pregiudiziale per l’affermazione della responsabilità penale: per i reati commessi durante la procedura, vi è un’insuperabile presunzione di legge; ma per i reati commessi anteriormente, va compiuto caso per caso”<sup>52</sup>.

La giurisprudenza, tuttavia, pare non condividere il correttivo fornito dall’attenta dottrina, continuando non solo a non distinguere le varie fasi di crisi dell’impresa, ma soprattutto ad allargare le maglie del penalmente rilevante anche alle condotte dell’imprenditore commerciale antecedenti la c.d. “zona di rischio penale”. Non si avvale neanche del più recedente orientamento che distingue le ipotesi prefallimentari fra quelle di danno e quelle di pericolo concreto<sup>53</sup>, modello

<sup>50</sup> C. Pedrazzi, *sub art. 216 l. fall., op. cit.*, 14.

<sup>51</sup> Cass. Pen., Sez. I, sent. 17 ottobre 2017 (dep. 26 settembre 2018), n. 41937, cit.

<sup>52</sup> P. Nuvolone, *Il Diritto Penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, cit., 23 e 32; A. Lanzi, *Le responsabilità penali nelle procedure concorsuali: legislazione attuale e prospettive di riforma*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987 fasc. 30, Giuffrè Editore - Milano, 495; C. Pedrazzi, *sub art. 216 l. fall., op. cit.*, 9 ss.

<sup>53</sup> A. Manna, *La riforma della bancarotta impropria societaria e i suoi riflessi sui reati di bancarotta*, in Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, *Diritto penale dell’economia*, Vol. II, Milano, 2017, 1985 e ss.

biunivoco che aveva ispirato diversi progetti di riforma dei reati fallimentari poi non concretizzatisi<sup>54</sup>.

Certamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato i forti limiti della disciplina penale fallimentare, colmati da pronunce spesso contraddittorie, lontane dall'attenzione posta da autorevole dottrina al problema e più attente all'aspetto marcatamente punitivo, dimenticando quel contemperamento di interessi che deve essere posto in primo piano anche dal legislatore, ossia fra la tutela del ceto creditorio e la libertà nella gestione della propria impresa. Non bisogna dimenticare che la Legge Fallimentare affonda le proprie radici in un'epoca in cui il rito possedeva prevalentemente carattere espiatorio, non evolvendosi, negli intenti, di molto rispetto al vecchio diritto mercantile che aveva dato le basi a questo ramo del diritto. La "rottura" della fiducia è rimasto uno dei motivi che ha spinto e spinge l'autorità giudiziaria a cercare di attribuire responsabilità all'imprenditore fallito, reo di aver spezzato il legame con i propri creditori.

Il legislatore dovrebbe partire dal quesito "*se davvero prometta maggiore efficienza, in termini di reale protezione degli interessi finali, la predisposizione di pene severissime, in materia economica: in generale e, in particolare, solo nel momento della crisi d'impresa*"<sup>55</sup>. Il legislatore pare aver colto questo segnale, dimostrandosi più che attivo nel modificare la disciplina delle procedure concorsuali, ma lo stesso non può dirsi per quella relativa ai reati di bancarotta. Probabilmente, sarebbe necessario rivalutare l'opportunità di utilizzare lo strumento criminale per punire comportamenti non più "riparabili" o spostare il momento consumativo ovvero la punibilità a tempi in cui l'impresa è ancora *in bonis*, ripensando alla nozione stessa di insolvenza e moderando, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio, in ossequio ai principi cardine del nostro ordinamento.

---

<sup>54</sup> Al riguardo, A. Manna, *Corso di diritto penale dell'impresa*, Padova, 2010, 533-534.

<sup>55</sup> A. Alessandri, *Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè - Milano, 2006, 1, 113.